

Ordine dei Geologi

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Oggetto: Aggiornamento Professionale Continuo:

- **Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua in vigore dal 1 gennaio 2014 - Triennio 2014-2016**
- **Prossime scadenze APC**

Egregio collega,

ti ricordiamo che Il DPR 7 agosto 2012 n° 137, all'articolo 7 - Formazione continua 17– comma 1, prevede espressamente per i professionisti **“l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”**, stabilendo al contempo che **“la violazione dell'obbligo”** costituisce **illecito disciplinare e dunque assoggettato al Consiglio di Disciplina Territoriale competente**. Pertanto, gli iscritti all'ordine dei geologi devono ottemperare all'obbligo dell'Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito “APC”), così come disciplinato dal presente Regolamento. Essi hanno perciò il dovere di curare, aggiornare e sviluppare con continuità le loro conoscenze tecniche e quelle delle norme correlate, oltre che le proprie competenze, al fine di garantire il corretto esercizio della professione e la corrispondenza del loro lavoro ai più moderni contributi scientifici ed applicativi, nonché la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività.

Le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale sono disciplinate dal **Nuovo Regolamento per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale Continua**, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, approvato con delibera del 5.10.2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia-Anno CXXXIV- numero 22, del 30 novembre 2013, di seguito definito Regolamento e disponibile sul nostro sito www.geologifvg.it.

Il seguito del presente documento rappresenta una sintesi ragionata dei principali punti del Regolamento, gli eventuali approfondimenti vanno in ogni caso ricercati nel testo originale del Regolamento stesso.

Articolo 2. Soggetti interessati ed esoneri.

L'APC è attività obbligatoria, salvi i casi di esonero previsti e definiti successivamente, per tutti gli iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale (di seguito definiti complessivamente Albo Unico Nazionale).

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi, in relazione con le attività professionali esercitate.

L'esonero dall'APC è concesso nei seguenti casi:

- a) **gravidanza** (inviare richiesta di deroga entro il 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza);
- b) **maternità o paternità** (inviare richiesta di deroga entro il 30 giorni dalla nascita);
- c) **non esercizio di attività professionale libera o dipendente** (inviare richiesta di deroga entro il 31 gennaio 2014);
- d) **intervento chirurgico invalidante o malattia grave** (inviare richiesta di deroga entro il 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento);
- e) **assenza dall'Italia** per un periodo continuativo superiore ad un anno (da inviare richiesta di deroga entro 30 giorni dal rimpatrio);
- f) **attività in via esclusiva all'estero** (inviare richiesta di deroga entro il 31 gennaio 2014);

- g) **altri gravi e oggettivi impedimenti** (inviare richiesta di deroga entro il 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento).

Le **eventuali deroghe vanno specificatamente richieste** all'Ordine Geologi del Friuli Venezia Giulia entro i termini definiti dall'art. 2 del Regolamento (utilizzando l'allegato modulo DOC 1 2014-2016)

Per i casi di esonero sopra elencati il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni conseguenti spettano, con giudizio motivato, al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza dell'iscritto.

Articolo 3. Certificazione APC.

È istituita la certificazione APC, rilasciata con cadenza triennale dagli Ordini Regionali competenti ed attestante l'avvenuto aggiornamento.

Gli iscritti titolari della certificazione APC potranno richiamare la certificazione APC nei curricula professionali, da utilizzare nell'eventuale partecipazione a bandi di gara, stampare il logo attestante la certificazione sulla propria carta da lettere e biglietti da visita e riprodurlo sul proprio sito internet.

Articolo 4. Materie oggetto della APC.

L'APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo, inclusa la normativa, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione.

Articolo 6. Adempimenti per l'APC.

Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo Unico Nazionale deve conseguire

50 crediti

tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno e specificatamente per il nuovo triennio è definito dal periodo:

1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016

I **neoisritti** nell'Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione o di trasferimento all'Albo Unico Nazionale. Il numero di crediti con cui l'APC si intende assolto sarà pari a 34 qualora l'iscrizione o il trasferimento intervenga nel corso del primo anno del triennio di riferimento e a 17 qualora l'iscrizione o il trasferimento intervenga nel secondo anno del triennio di riferimento.

L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo.

Non è consentito maturare crediti durante eventuali periodi di sospensione dall'esercizio della professione, inflitti dall'autorità competente.

Articolo 7. Criteri di definizione dei crediti.

L'iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d'Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master e/o Seminari, Giornate di studio, Workshop.

I programmi degli eventi di APC devono essere verificati, esaminati e validati, secondo i criteri indicati all'art. 9 del Regolamento, da parte della Commissione Nazionale APC.

Pertanto, il singolo iscritto dovrà verificare preventivamente l'elenco dei corsi validati nel sito del CNG sotto la voce "A.P.C." (<http://cngeologi.it/apc/>).

La frequenza diretta o a distanza all'evento di APC dà diritto, in linea di principio ad 1 credito per ogni ora o frazione di ora di lezione, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di APC.

La percentuale di frequenza del singolo evento, affinché sia possibile il conferimento dei crediti totali assegnati all'evento stesso, è fissata all'80% della sua durata.

Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100%, al netto del tempo di trasferimento.

Nel caso di partecipazione ad **eventi svolti a distanza, per via telematica**, i crediti potranno essere acquisiti previa apposita verifica intermedia e finale.

Nel caso di partecipazione ad **eventi formativi, ove sia prevista una verifica finale**, esclusi quelli per via telematica, il numero dei crediti attribuiti è raddoppiato.

Ad un singolo evento formativo possono essere assegnati fino ad un **massimo di 50 crediti**.

L'iter di APC può essere integrato dagli iscritti all'Albo Unico Nazionale nella misura massima di **15 crediti all'anno** direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza, producendo la documentazione, relativa all'espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:

- a) **Docenza a Contratto**, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari: dichiarazione di docenza rilasciata dall'Università (1 credito per ogni ora di docenza)
- b) **Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento**: apposita attestazione emessa dall'organizzazione promotrice dei Corsi (1 credito per ogni ora di docenza)
- c) **Relatore o Correlatore di tesi di Laurea, di Master**: documentazione attestante l'attività (max 3 crediti per ogni tesi)
- d) **Tutor in attività di tirocinio** per l'Università o per altri enti di formazione equiparati: documentazione attestante l'attività (max 5 crediti)
- e) **Relatore in Convegni**: documentazione attestante l'attività (max 3 crediti per singolo evento)
- f) **Redazione di libri** (max 10 crediti) (*fotocopia del frontespizio contenente titolo, nome autore e data di pubblicazione e una sintetica descrizione di contenuti*)
- g) **Pubblicazioni su riviste scientifiche** (max 5 crediti) e **divulgative** (max 3 crediti) (*copia dell'articolo contenente data e rivista di pubblicazione*)
- h) **Superamento di esami universitari**: attestazione del superamento dell'esame rilasciata dall'Università (5 crediti per ogni esame superato)
- i) **Partecipazioni ai lavori di**:
 - **Organismi di rappresentanza della categoria**, quali CNG e Ordine Regionale di appartenenza (5 crediti all'anno di mandato)

- **Commissioni tecniche** (edilizie, sismiche ecc. - massimo 3 crediti all'anno indipendentemente dal numero di commissioni e di sedute)
- **Commissioni per Esami di Stato per l'abilitazione alla Professione** (5 crediti per ciascuna sessione)
- **Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali** (2 crediti all'anno per ciascuna designazione)

j) La partecipazione a:

- **eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Consigli Nazionali dell'area tecnica**, è riconosciuto, ai fini dell'APC, il numero di crediti così come stabilito dal Consiglio Nazionale validante.
- **eventi svolti all'estero**, l'iscritto interessato all'attribuzione dei crediti ivi conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza che provvede direttamente al relativo riconoscimento secondo modalità stabilite dallo stesso OR e previamente comunicate al CNG oppure alla Commissione APC.
- **è lasciata facoltà agli iscritti all'Elenco Speciale interessati, dipendenti di enti pubblici e/o di aziende private**, di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e/o dalle aziende di appartenenza, presentando apposita istanza all'Ordine Regionale competente.

Articolo 8. Verifica dello svolgimento dell'APC.

Al termine del periodo di APC triennale, entro e non oltre il 1° marzo del successivo anno, specificatamente per il nuovo triennio:

1° marzo 2017

l'iscritto deve presentare al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza richiesta di riconoscimento dell'APC svolta, **con documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa** (utilizzando l'allegato modulo DOC 2₂₀₁₄₋₂₀₁₆)

Entro il mese di giugno dell'anno successivo alla fine del triennio di APC, specificatamente per il nuovo triennio:

30 giugno 2017

l'Ordine Regionale, previa idonea e positiva verifica del conseguimento dei crediti previsti dal Regolamento per il periodo di riferimento, rilascia la certificazione indicata al precedente art. 3.

Articolo 10. Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC.

I corsi di formazione potranno essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo corso ai sensi del precedente art. 9, dagli Ordini Regionali, anche in cooperazione o convenzione con:

- a) Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano;
- b) Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche;
- c) Enti pubblici in genere.

Tutti i soggetti pubblici o privati, diversi da quelli sopra indicati, quali società, associazioni, fondazioni o singoli soggetti, che intendano svolgere corsi di APC, dovranno accreditarsi presso il CNG che acquisirà il parere favorevole del Ministero vigilante.


Ti ricordiamo le prossime scadenze APC

Per il nuovo Triennio APC 2014-2016

31 gennaio 2014 termine per inviare la **Richiesta deroga APC** per il Triennio 2014-2016, per **non esercizio di attività professionale libera o dipendente** (utilizzando il modulo **DOC.1**₂₀₁₄₋₂₀₁₆)

31 gennaio 2014 termine per inviare la **Richiesta deroga APC** per il Triennio 2014-2016, per **attività esercitata in via esclusiva all'estero senza** avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero (utilizzando il modulo **DOC.1**₂₀₁₄₋₂₀₁₆)

Cordiali saluti

Il Presidente


Si allegano: **DOC. 1** ₂₀₁₄₋₂₀₁₆ (Richiesta di deroga)
DOC. 2 ₂₀₁₄₋₂₀₁₆ (Richiesta di riconoscimento APC svolta per il triennio 2014-2016)
DOC. 3 rev1 (Richiesta di riconoscimento APC svolta per il triennio 2011-2013)